



Università degli Studi di Messina
Prot. n. <u>64690</u>
Del <u>10 / 10 / 2014</u>
Tit/Cl <u>I / 1</u> Partenza
Circolare n. <u>36 / 2014</u>

Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di
Spesa
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri

Ai Dirigenti

A tutti i Responsabili delle Aree, settori e
uffici

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Decreto-legge 24 giugno 2014 n.90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Il decreto-legge in oggetto, composto da più di 54 articoli, contiene varie misure, tra le quali, in materia di pubblico impiego, l'abrogazione dell'istituto del mantenimento in servizio, l'ampliamento della risoluzione unilaterale del contratto, le disposizioni sulla mobilità obbligatoria e volontaria e la riduzione dei permessi sindacali. Il decreto reca, inoltre, modifiche alle procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, e la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) con il trasferimento dei relativi compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Si evidenziano le disposizioni di rilevante interesse per la generalità delle amministrazioni pubbliche e per le Università.

Mantenimento in servizio. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge in oggetto abroga le norme che consentono il trattenimento in servizio da parte della pubblica amministrazione, oltre il limite di età per il collocamento a riposo di ufficio, del pubblico dipendente che abbia manifestato la relativa disponibilità. Il comma 2 prevede che i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto siano fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza (se

anteriore), mentre quelli non ancora efficaci (alla suddetta data di entrata in vigore) sono revocati. I successivi commi 3, 3-bis e 3-ter prevedono dei regimi transitori per i magistrati e per il personale della scuola.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione. Il comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge in oggetto opera una revisione della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione. La nuova normativa è posta a regime (mentre quella fino ad ora vigente aveva effetto fino al 2014) e prevede che le pubbliche amministrazioni possano, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento (attualmente pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) e non prima del compimento dei 62 anni di età (al di sotto della quale opererebbero riduzioni percentuali del trattamento pensionistico), risolvere il rapporto di lavoro ed il contratto individuale con un preavviso di sei mesi. Le disposizioni non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. L'istituto si applica anche nei confronti dei soggetti che abbiano ottenuto il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, in base alle fattispecie di proscioglimento giudiziario.

Turn Over. L'articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di limitazioni al *turn over* nelle pubbliche amministrazioni. In sostanza, la disposizione riunifica il regime del *turn over* delle amministrazioni pubbliche con esclusione delle università cui si continua ad applicare la normativa di settore, come specificato nell'ultimo periodo del comma 1.

Mobilità volontaria. L'articolo 4 introduce una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione sostituendo i commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001. Si prevede che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti pubblici i cui rapporti sono regolati contrattualmente, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, devono pubblicare sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. Si introduce, inoltre, la possibilità, in via sperimentale di operare trasferimenti tra sedi centrali di ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza. I dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta devono essere riqualificati. Il comma 3 prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che deve definire la tabella di equiparazione (fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi dei diversi

comparti) necessaria per consentire la mobilità intercompartimentale debba essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Decorso tale termine la tabella di equiparazione è adottata con una diversa e più snella procedura, ossia con decreto del ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

Mobilità obbligatoria. L'art. 4 del decreto legge in oggetto prevede, oltre alla mobilità volontaria, che i dipendenti pubblici possano essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione possono essere fissati criteri per realizzare i suddetti processi, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Per alcune categorie di dipendenti (coloro che hanno figli di età inferiore a tre anni o che assistono persona con handicap in situazione di gravità) si può disporre il trasferimento solo con il consenso degli stessi. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto legge in oggetto dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 29, del decreto-legge n. 138 del 2011 che prevedeva che i dipendenti pubblici fossero tenuti, su richiesta del datore di lavoro, ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi, sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive. La norma stabiliva che nelle more della disciplina contrattuale si facesse riferimento ai criteri datoriali (oggetto di informativa preventiva) e che il trasferimento fosse consentito nell'ambito del territorio regionale di riferimento.

Personale in disponibilità e assegnazione di nuove mansioni. L'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come è noto, prevede che il personale risultato in eccedenza e posto in disponibilità al termine della apposita procedura di mobilità collettiva, sia iscritto in appositi elenchi, da cui le amministrazioni pubbliche devono preliminarmente attingere per soddisfare le proprie esigenze di personale.

L'art. 5 del decreto-legge in oggetto prevede che gli elenchi del personale in disponibilità, formati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle strutture regionali e provinciali, siano pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Inoltre lo stesso articolo prevede che il personale in disponibilità possa presentare istanza di ricollocazione, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. La stessa norma ribadisce che le nuove assunzioni siano subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge in oggetto interviene sulla mobilità del personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni fissando un termine entro il quale

le procedure vigenti per la gestione del personale in esubero devono concludersi e introducendo la possibilità per il personale in esubero di chiedere la ricollocazione in una qualifica inferiore nella stessa o in altra società controllata.

Divieto di incarichi di studio e di consulenza e di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza. L'art. 6 del decreto-legge in oggetto novella una norma del decreto-legge n. 95 del 2012 (spending review) che prevedeva, per le amministrazioni pubbliche, il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti collocati in quiescenza, già appartenenti ai ruoli della medesima amministrazione, i quali avessero svolto nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell'incarico di studio e di consulenza.

La norma in oggetto estende il divieto di conferimento di incarichi di studio e di consulenza, a qualsiasi persona in quiescenza, si tratti di lavoratore privato o pubblico, già appartenente a quella o altra amministrazione. Inoltre, l'art. 6 del decreto-legge in esame estende la previsione altresì agli incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche e degli enti e società da esse controllati. Sono consentiti gli incarichi a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.

Il comma 2 del decreto-legge in oggetto prevede che le disposizioni si applichino solo agli incarichi conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non già agli incarichi precedentemente conferiti.

Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni. L'articolo 7 del decreto-legge in oggetto dispone, a decorrere dal 1° settembre 2014, la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni e al personale in regime di diritto pubblico. Il comma 3 prevede che la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni sindacali può essere modificata con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti e possono essere definite forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali. Sulle predette disposizioni il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la circolare n. 5 del 20 agosto 2014, reperibile sul sito www.funzionepubblica.gov.it.

Onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici. L'art. 9 del decreto-legge in oggetto riforma la disciplina dei compensi professionali liquidati ad "avvocati pubblici" (avvocati dello Stato e degli enti pubblici) in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni, il cui fondamento giuridico è contenuto nel R.D. n. 1611 del 1933. La norma prevede che i predetti compensi siano computati ai fini del raggiungimento del limite al trattamento economico del personale pubblico. Per gli avvocati dipendenti delle amministrazioni le somme recuperate nelle ipotesi di sentenza favorevole con

recupero delle spese legali a carico delle controparti sono ripartite tra gli stessi nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva. La parte rimanente delle suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione. Per gli avvocati e procuratori dello Stato le somme recuperate sono ripartite per il 50 per cento secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme e' destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Incentivi per la progettazione. Gli artt. 13 e 13-bis del decreto-legge in oggetto modificano le vigenti norme del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006) sugli incentivi relativi alla progettazione da parte delle amministrazioni.

Pertanto vengono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 92 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006) e vengono aggiunti, dopo il comma 7 dell'articolo 93 del d.lgs n. 163/2006, i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies. Le norme prevedono la destinazione di risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro ad un fondo per la progettazione e l'innovazione. L'80 per cento delle risorse finanziarie del predetto fondo e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati in un apposito regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Gli incentivi corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. L'incentivo non si applica al personale con qualifica dirigenziale. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Il comma 7-quinquies consente agli organismi di diritto pubblico, ai concessionari di lavori pubblici e a particolari società con capitale pubblico, di adottare con proprio provvedimento una disciplina analoga a quella appena descritta.

Abilitazione scientifica nazionale. L'articolo 14 del decreto-legge in oggetto reca disposizioni relative all'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo di professore universitario ordinario e associato, nonché alla chiamata di professori associati per gli anni 2012 e 2013, prevista dal Piano straordinario di cui alla legge di stabilità 2011.

In primo luogo, con i commi 1 e 2 dell'art. 14, viene previsto un differimento, al 30 settembre 2014, del termine di conclusione dei lavori delle commissioni per

l'abilitazione scientifica nazionale della tornata 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e pertanto con le risorse ordinarie attribuite dal MIUR agli atenei sedi delle procedure.

I successivi commi dell'art. 14 modificano le procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, novellando in più parti gli articoli 15 e 16 della legge n. 240/2010. Si osserva che la modifica della legge n. 240/2010 comporterà la necessità che venga modificato anche il DPR 222/2011, emanato ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 240/2010, per disciplinare le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

Le predette modifiche prevedono:

- l'indizione della procedura di abilitazione scientifica nazionale relativa al 2014 entro il 28 febbraio 2015;

- la riduzione a venti (anziché trenta) del numero di professori di prima fascia che devono afferire, a regime, a ciascun settore concorsuale;

- l'aumento della durata dell'abilitazione, da 4 a 6 anni, anche per le abilitazioni conseguite nelle tornate 2012 e 2013;

- la partecipazione di CUN e ANVUR nella definizione di criteri e parametri per l'attribuzione dell'abilitazione;

- l'effettuazione, dopo il primo biennio, della prima verifica dell'adeguatezza dei criteri e parametri per l'attribuzione dell'abilitazione;

- la riduzione a 10 della soglia minima sulla base della quale può essere fissato il numero massimo di pubblicazioni che ogni candidato può presentare;

- la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate (c.d. modello "a sportello");

- l'eliminazione della partecipazione alla commissione nazionale di un commissario in servizio all'estero, nonché la possibilità di sostituzione graduale dei membri della stessa commissione;

- la garanzia della rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci (invece di 30) professori ordinari; l'obbligatorietà del parere *pro veritate* nel caso di candidati afferenti a un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione;

- la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa;

- la possibilità per i candidati all'abilitazione di presentare istanza di riconsiderazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice;

- la previsione che i candidati che non hanno conseguito l'abilitazione nelle tornate 2012 e 2013 possano ripresentare la domanda dal 1° marzo 2015;

- la modifica delle procedure per la chiamata diretta da parte delle università di studiosi stabilmente impegnati all'esterno di cui all'art. 1, co. 9, della L. 230/2005, prevedendo che il Ministro si pronunci sulla proposta formulata dall'università previo parere della commissione nazionale per le procedure di abilitazione scientifica per il settore per il quale è proposta la chiamata (e non più di una commissione appositamente nominata dal CUN);

- la previsione che, nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, "è considerata prioritaria" la qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione scientifica nazionale;

- il differimento, al 30 giugno 2015, del termine ultimo per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013, previste dal piano straordinario di cui all'art. 1, co. 24, della L. 220/2010 e all'art. 29, co. 9, della L. 240/2010 (precedentemente fissato al 31 ottobre 2014).

Scuole di specializzazione medica. L'articolo 15 del decreto-legge in oggetto modifica alcuni profili della disciplina dei corsi di formazione specialistica per i medici e le relative risorse finanziarie. La prevista durata dei corsi di formazione specialistica si applicherà a decorrere dall'anno accademico 2014-2015 e gli specializzandi già in corso dovranno optare tra il nuovo ordinamento didattico e quello previgente. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di concerto con il Ministro della salute) sulla riduzione della durata dei corsi in oggetto deve essere emanato entro il 31 dicembre 2014. Si incrementano le risorse finanziarie e si prevede che i candidati paghino un diritto di segreteria per la partecipazione alle prove di ammissione ai corsi di specializzazione medica.

Consigli di amministrazione delle società partecipate. L'articolo 16 del decreto-legge in oggetto interviene sulla disciplina concernente la composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate, ovvero totalmente partecipate, da parte delle amministrazioni pubbliche, e sui compensi. Elimina l'obbligatorietà della presenza dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle società controllate nei consigli medesimi, ferma restando la necessità dell'intesa tra amministrazione pubblica e società interessata per nomina della maggioranza dei componenti i consigli.

Stabilisce che dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche, non possa superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013.

Inoltre ribadisce, ampliandone l'ambito di applicabilità, il vigente criterio di onnicomprensività del trattamento economico per i membri medesimi, se dipendenti dall'amministrazione pubblica o dalla società. Le predette disposizioni, fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Banche dati degli enti pubblici e delle società partecipate. I commi 1, 2, 2-bis, 2-ter dell'art. 17 del decreto-legge in oggetto prevedono la creazione di un sistema informatico di acquisizione di dati relativi agli enti pubblici funzionale all'adozione di misure di razionalizzazione di tali enti. Le amministrazioni statali devono inserire le proposte di razionalizzazione e i dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con riferimento a ciascun ente pubblico o privato da ciascuna di esse finanziato o vigilato. La predisposizione del sistema informatico dovrà essere effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Il comma 3 prevede che dal 1° gennaio 2015 una serie di informazioni attualmente acquisite dal Dipartimento della funzione pubblica (tra le quali le informazioni sul costo annuo del personale delle società partecipate e quelle sull'elenco dei consorzi di cui fanno parte le amministrazioni pubbliche) confluiscono nella banca dati gestita dal Dipartimento del Tesoro del ministero dell'economia e delle finanze che monitora gli immobili e gli spazi allocativi delle pubbliche amministrazioni, ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato.

Il comma 4 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisca le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche. Le modalità tecniche di attuazione delle predette disposizioni saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto.

Anagrafe nazionale della popolazione residente. L'art. 17-bis del decreto-legge in oggetto dispone che le amministrazioni pubbliche non possano richiedere ai cittadini informazioni e dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'Anagrafe nazionale della popolazione residente è stata istituita con l'articolo 2 del decreto legge n. 179 del 2012 modificativo a suo volta del predetto articolo 62 del Codice dell'amministrazione digitale. Il primo regolamento di attuazione dell'ANPR è stato adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 109 del 23 agosto 2013, in vigore dal 16 ottobre 2013. Le modalità di accesso da parte delle pubbliche amministrazioni ai dati e ai servizi resi disponibili dall'ANPR sono disciplinate da apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate.

Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione. L'articolo 19 del decreto-legge in oggetto prevede la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e il trasferimento dei compiti e delle funzioni dell'AVCP all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Il Presidente dell'ANAC, entro il 31 dicembre 2014, deve presentare al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell'Autorità stessa, che acquisterà efficacia a seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Vengono trasferite all'ANAC anche le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Il comma 5 attribuisce inoltre all'ANAC il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti, il potere di ricevere notizie e segnalazioni relative ad anomalie ed irregolarità relative a contratti pubblici da parte di ogni avvocato dello Stato e il potere di applicare, nei confronti dei soggetti obbligati, sanzioni amministrative, i cui proventi possono essere utilizzati dall'Autorità per le proprie attività istituzionali, nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o il codice di comportamento.

Al fine di concentrare la missione istituzionale dell'ANAC sui compiti in materia relativi alla garanzia della trasparenza e alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni vengono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni, attualmente svolte dall'ANAC, in materia di misurazione e valutazione della performance.

In materia di misurazione e valutazione della performance si ricorda che per le Università l'art. 60, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto che la valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca, previsto dal dlgs n. 150/2009, venga svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto dei principi generali.

Il comma 10 dell'art. 19 del decreto-legge in oggetto prevede che venga emanato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, un regolamento per riordinare le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti a carico delle p.a., valorizzare le premialità nella valutazione della performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili; integrare il ciclo della performance con la programmazione finanziaria; raccordare la valutazione con il sistema dei controlli interni; prevedere la valutazione indipendente dei sistemi e risultati e revisionare la disciplina degli organismi indipendenti di valutazione.

Unificazione delle Scuole di formazione. L'articolo 21 del decreto-legge in oggetto dispone la soppressione di 5 scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni e la contestuale assegnazione delle funzioni di reclutamento e di formazione degli organismi soppressi alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

Nel dettaglio, l'unificazione delle scuole nella sola SNA comporta la soppressione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano»; la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;

il Centro di formazione della difesa; la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche; delle sedi distaccate della medesima Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale. Ai sensi dei commi 1 e 3 è prevista una riorganizzazione complessiva della Scuola nazionale dell'amministrazione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni. L'art. 24-bis del decreto-legge in oggetto modifica le disposizioni relative all'ambito soggettivo di applicazione del cd. codice della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, adottato con il decreto legislativo n. 33 del 2013 e viene integralmente sostituito l'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, che individua tra i destinatari: le pubbliche amministrazioni; le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata; le autorità indipendenti che provvedono ad attuare le norme del codice secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto del loro status di indipendenza.

Attuazione dell'Agenda digitale. L'art. 24-ter del decreto-legge in oggetto prevede che le regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana siano adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con l'obbligo, da parte delle amministrazioni competenti, della Conferenza Unificata e del Garante per la protezione dei dati personali, di rispondere entro trenta giorni dalla richiesta del parere (il parere si intende integralmente positivo in mancanza di una risposta nel termine).

Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni. L'art. 24-quater del decreto-legge in oggetto prevede che, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni che non rispettino le disposizioni dell'articolo 63 e dell'articolo 52, comma 1 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) siano sottoposte ad una sanzione amministrativa, la quale è non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000. Le disposizioni di cui all'art. 63 d.lgs 82/2005 concernono la determinazione delle modalità di erogazione dei servizi in rete e la loro progettazione, garantendo la certificazione dell'esito ed accertando il grado di soddisfazione dell'utente, le forme di collaborazione tra le pubbliche amministrazioni, l'obbligo, dal 1 gennaio 2014, dell'uso esclusivo di canali e servizi telematici, e della posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi resi, la pubblicazione nel sito web istituzionale, dell'elenco dei provvedimenti adottati sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore e i termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata. Le disposizioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevedono la pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, del catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati all'interno della sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito".

Il comma 2 dell'art. 24-quater del decreto-legge in oggetto prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni debbano comunicare all'Agenzia per l'Italia Digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi dati che vengono da loro gestite e degli applicativi che utilizzano.

Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni. L'art. 24-quinquies del decreto-legge in oggetto sostituisce il comma 2 dell'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale che prevedeva, da parte delle amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, la predisposizione di apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate per disciplinare le modalità di accesso ai dati.

Il nuovo testo prevede che le pubbliche amministrazioni comunichino tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito alle altre amministrazioni degli accessi alle proprie basi di dati mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). Tale cooperazione costituisce la parte del sistema pubblico di connettività ed ha l'obiettivo di attuare l'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

L'Agenzia per l'Italia digitale ha il compito di definire entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le amministrazioni devono conformarsi e deve provvedere al monitoraggio dell'attuazione del predetto articolo.

Invalidi e concorsi. Il comma 9 dell'art. 25 del decreto-legge in oggetto prevede che la persona affetta da invalidità pari o superiore all'80% non sia tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente inserita nei concorsi pubblici e negli esami di abilitazione alla professione. Il comma 9-*bis* conferma che i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici, possono essere assunti, ai fini dell'adempimento degli obblighi sul collocamento obbligatorio dei disabili (di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68), anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

Contratti pubblici: *white list* ovvero elenchi, tenuti dalle prefetture, di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose. L'art. 29 del decreto-legge in oggetto prevede l'obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose (individuati dal comma 53 della legge 190/2012; si tratta ad esempio di attività di trasporto di materiali in discarica per conto terzi, noli a caldo e a freddo, guardiane di cantieri) negli elenchi delle imprese non soggette a rischio di infiltrazione mafiosa tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati per confermare il mantenimento del possesso dei requisiti originari.

Per le imprese l'iscrizione alla *white list* - originariamente facoltativa e ora obbligatoria - assorbe i contenuti della comunicazione e dell'informazione antimafia (nuovo comma 52-*bis*). La comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è da acquisire indipendentemente dalle soglie previste dal codice antimafia. In base al comma 2, in via transitoria, e per massimo 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto-

legge, si prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti ritenendo sufficiente la richiesta di iscrizione alla *white list*. La stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione, è obbligata a informare la Prefettura competente di essere in attesa del provvedimento definitivo.

Dipendente pubblico che segnala illeciti. L'art. 31 del decreto-legge in oggetto modifica l'art. 54-*bis* del d.lgs n. 165 del 2001, introdotto dalla legge anticorruzione n. 190 del 2012 e relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. La norma prevede che in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia anche all'A.N.A.C. (Autorità nazionale anticorruzione), oltre che all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti.

Contratti pubblici: misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione. L'articolo 32 del decreto-legge in oggetto definisce nuove norme per la gestione di imprese aggiudicatrici di appalti pubblici indagate per specifici delitti contro la PA, in relazione all'attività delle quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite. In tali ipotesi il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati - anche a seguito di denunce di illeciti da parte di dipendenti della pubblica amministrazione - deve informare il Procuratore della Repubblica e proporre al Prefetto competente di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto o di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione.

Operazioni economiche o finanziarie con enti esteri. L'articolo 35 del decreto-legge in oggetto vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato in cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo. Tale divieto non opera qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente coinvolto nelle predette operazioni, previsti dalla vigente disciplina antiriciclaggio.

Lavori relativi a infrastrutture strategiche. L'articolo 36 del decreto-legge in oggetto interviene sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi prevedendo che venga attuata secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE n. 145 del 2011 e che venga aggiornata con una nuova deliberazione del CIPE.

Contratti pubblici: varianti. L'articolo 37 del decreto-legge in oggetto sottopone al controllo dell'ANAC l'effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006). Viene infatti introdotto l'obbligo di trasmissione all'ANAC, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, di alcune tipologie di varianti in corso d'opera, al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.


Contratti pubblici: requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento. L'articolo 39 del decreto-legge in oggetto interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui agli articoli 38 e 46 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006) prevedendo a carico del concorrente una sanzione pecuniaria in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive presentate, e la successiva possibilità di regolarizzare la propria dichiarazione entro un termine stabilito, decorso il quale il concorrente viene escluso dalla gara. Le disposizioni si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata. L'articolo 47 del decreto-legge in oggetto fissa al 30 novembre 2014 il termine (originariamente fissato al 17 giugno 2013) entro il quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni del processo civile per via telematica.

Per maggiore approfondimento si allega il testo coordinato del decreto-legge con la relativa legge di conversione e si raccomanda la puntuale osservanza delle relative disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico



Ufficio documentazione e agg. norm.: Dott.ssa Elvira Russo 
Area OO. CC. servizi amministrativi e documentazione: Dott.ssa Maria Ordile 